

Dettaglio Delibera

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Deliberazione n. 05/423: Poste Italiane Piacenza/Cgil, Cisl, Uil, Failp. Procedimento di valutazione del comportamento aziendale per la mancata convocazione, richiesta dalle OO.SS., per l'espletamento delle procedure di raffreddamento. (rel. Vallebona) (Pos. 21192)

(Seduta a.m. del 20 luglio 2005)

LA COMMISSIONE

PREMESSO

che le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POST, FAILP-CISAL, Segreterie territoriali di Piacenza, con nota pervenuta in data 29 marzo 2005, hanno comunicato a questa Commissione di aver richiesto, in data 25 marzo 2005, alla Direzione aziendale di Piacenza di essere convocate per l'espletamento delle procedure di raffreddamento, ai sensi dell'art.18 del CCNL, adducendo come motivazioni dell'apertura del conflitto l'iniziata attività di lavorazione degli atti giudiziari, nell'Unità produttiva di Piacenza, per conto del locale Tribunale;

che in pari data l'azienda aveva, in un primo momento, disposto la convocazione della RSU per il successivo 29 marzo 2005 e che, successivamente (nella stessa data del 25 marzo 2005), aveva annullato la convocazione, non ritenendo le motivazioni sindacali addotte nella richiesta, idonee per l'apertura delle procedure di raffreddamento del conflitto, dal momento che il nuovo servizio rientrava nella ordinaria attività aziendale e non avrebbe in alcun modo comportato alcun impatto nell'organizzazione del lavoro;

che con la suddetta nota pervenuta in data 29 marzo 2005, le stesse Organizzazioni Sindacali hanno chiesto alla Commissione di valutare il comportamento dell'azienda;

che nella seduta del 19 maggio 2005 la Commissione ha deliberato l'apertura del procedimento ai fini della valutazione del comportamento di cui agli art. 4, comma 4 quater e 13, comma 1, lett. i), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nei confronti di Poste Italiane S.p.A. (Direzione della Filiale di Piacenza), per la mancata convocazione richiesta dalle Organizzazioni Sindacali (firmatarie del CCNL) per l'espletamento delle procedure di raffreddamento del conflitto, come previsto nell'art.2 comma 2 della L.n.146/1990 e successive modificazioni e dall'art.18 del CCNL 11 luglio 2003 (delibera notificata in data 24 maggio 2005), invitando le parti a presentare osservazioni o richieste di audizioni, entro il termine di trenta giorni;

che in data 16 giugno la sola O.S. SLP-CISL trasmetteva alla Commissione una nota con la quale si ribadiva, tra l'altro, che: l'acquisizione di nuove lavorazioni, in particolare di "Grandi Clienti" (tale il Tribunale di Piacenza) determinano comunque ricadute riconducibili a quanto previsto nell'art.6 comma 1 lett.B) del vigente CCNL (11 luglio 2003), ove sono disciplinati i casi di obbligatoria informazione alle OO.SS. firmatarie per nuove attività intraprese; che comunque le procedure di raffreddamento e conciliazione di cui all'art.18 dello stesso CCNL rientrano a pieno titolo nell'esercizio della libertà e dell'attività sindacale;

che con nota del 22 giugno 2005 (pervenuta il 23 giugno 2005) Poste Italiane S.p.A. ha chiesto alla Commissione di essere sentita in audizione;

che in data 14 luglio 2005, presso la sede della Commissione di garanzia, si è svolta la richiesta audizione, nel corso della quale i rappresentanti dell'azienda hanno ribadito che: a) l'intrapresa attività con il Tribunale di Piacenza non rientra nelle ipotesi per le quali l'art.6 del CCNL prevede esplicita informazione alle OO.SS.; b) in ogni caso, ogni controversia attinente al rispetto dei diritti sindacali non è di competenza dell'Unità produttiva; c) nessuno sciopero è stato successivamente proclamato per i motivi di cui alla richiesta delle procedure di raffreddamento.

CONSIDERATO CHE

- 1) Le procedure di preventive di raffreddamento e conciliazione previste dall'art.18 del c.c.n.l. dell'11 luglio 2003, che riproduce tralaticiamente l'art.21 del c.c.n.l. dell'11 gennaio 2001, valutato idoneo dalla Commissione con Delibera n.01/115 dell'11 ottobre 2001, devono essere obbligatoriamente espletate sia dal sindacato che intenda proclamare uno sciopero, sia dall'azienda che riceva la richiesta di attivazione delle procedure medesime;
- 2) La funzione delle suddette procedure è, infatti, di evitare, nell'interesse degli utenti, la proclamazione di uno sciopero, mediante una eventuale composizione della vertenza così promossa;
- 3) Nella specie, dalla comunicazione sindacale del 25 marzo 2005 e dalla nota del sindacato alla Commissione del 16 giugno 2005, risulta che il motivo del conflitto, aperto a livello di unità produttiva, era un'asserita violazione da parte dell'azienda del diritto di informazione-consultazione previsto dall'art.6 lett.B) del CCNL citato nel precedente punto 1;
- 4) L'art.18 del suddetto CCNL, nel disciplinare le procedure di raffreddamento e conciliazione preventive alla proclamazione dello sciopero, distingue le controversie collettive (lett.A) dai conflitti di lavoro (lett.B) e ricomprende nelle prime "le controversie aventi ad oggetto l'esercizio di diritti sindacali" rimettendole espressamente, ed esclusivamente, a livello nazionale;
- 5) L'azienda ha rifiutato l'espletamento delle procedure richiesto dal sindacato a livello di unità produttiva, rilevando l'inesistenza, nella specie, di un diritto di informazione-consultazione;
- 6) Nessuno sciopero è stato proclamato per i motivi di cui alla richiesta di attivazione delle procedure;
- 7) Nella specie, ferma restando l'irrilevanza della fondatezza o no della pretesa sindacale, essendo comunque obbligatorio l'esperimento delle procedure preventive, il rifiuto dell'azienda di espletare tali procedure richieste è legittimo: a) sia perché esse sono state attivate a livello incompetente; b) sia perché al loro mancato espletamento non è seguita la proclamazione di alcuno sciopero, con conseguente assenza di qualsiasi pregiudizio ai diritti dell'utenza, mentre le procedure preventive ex lege 146/1990 e successive modifiche possono essere utilizzate per

qualunque motivo di interesse sindacale, ivi compresa l'autotutela sindacale in alternativa alla tutela giurisdizionale dei diritti, ma sempre e solo in funzione della proclamazione di uno sciopero e non semplicemente per ottenere un formale confronto con l'azienda.

RITIENE

per quanto sopra considerato, che non sussistano i presupposti per una valutazione negativa del comportamento aziendale.

DISPONE

la comunicazione della presente delibera alla Società Poste Italiane, alle organizzazioni sindacali SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POST, FAILP-CISAL, al Ministro delle Comunicazioni, nonché la trasmissione, ai sensi dell'art. 13 lett. n), L. n. 146/1990 e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri.